

UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI MAGNA GRECIA DI CATANZARO

SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA

REGOLAMENTO GENERALE DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DELL'AREA SANITARIA-MEDICI DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MAGNA GRÆCIA DI CATANZARO

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE AREA SANITARIA-MEDICI REGOLAMENTO GENERALE¹

PREMESSE²

- ◆Il presente regolamento disciplina le procedure amministrative e organizzative della formazione specialistica medica. Il presente regolamento è coerente con il contratto dei medici in formazione specialistica di cui al DPCM del 6 luglio 2007.
- ◆I titolari dei contratti di formazione specialistica, in quanto allievi delle Scuole di Specializzazione, sono considerati studenti dell'Ateneo.
- ◆L'anno accademico coincide con l'inizio delle attività didattiche che sono stabilite per ciascun anno, con decreto ministeriale.

TITOLO I - ORGANI DI GOVERNO DELLA SCUOLA E CORPO DOCENTE

Art. 1 - Organi della Scuola

Sono organi della Scuola il Direttore e il Consiglio della Scuola.

Art. 2³ - Direzione della Scuola

1. Il Direttore promuove e coordina le attività della Scuola, convoca il Consiglio e lo presiede.
2. Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. n. 162/1982 e dell'art. 4, comma 3, del DI n. 68 del 4.2.2015 la Direzione della Scuola è affidata ad un professore di ruolo del settore di riferimento della Scuola. Nel caso di multipli settori scientifico-disciplinari di riferimento, la Direzione della Scuola è affidata ad un professore di ruolo di uno dei settori compresi nell'ambito specifico della tipologia della Scuola. In particolare, la Direzione della Scuola è affidata di norma ad un Professore di I Fascia e in caso di rinuncia o incompatibilità ai sensi delle normative vigenti ad un Professore di II Fascia, nel rispetto di quanto previsto ai precedenti periodi del presente comma.
3. Il Direttore è eletto, in apposita seduta convocata dal Decano, tra i componenti che fanno parte del Consiglio della Scuola, dei docenti a contratto, con voto pesato del 30%, e dai rappresentanti degli specializzandi.

La prima seduta si ritiene valida se all'adunanza intervenga almeno la maggioranza degli aventi diritto al voto e il Direttore è eletto con la medesima maggioranza. Ove non si raggiunga la partecipazione minima o non si ottenga la predetta maggioranza si procede ad una seconda convocazione dove è sufficiente la maggioranza assoluta dei presenti. Qualora in tale votazione nessuno degli aventi titolo ottenga la predetta maggioranza si procede ad una terza e ultima votazione con il sistema del ballottaggio tra i due docenti che nella seconda votazione abbiano ottenuto il maggior numero di voti. Nella seconda e terza votazione è necessaria la partecipazione di almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

La seduta per l'elezione del Direttore può essere anche convocata per via telematica.

Al fine di garantire la qualità della formazione erogata dalle scuole di area sanitaria-medici, il ruolo di direttore, laddove possibile, dovrà essere ricoperto presso una sola scuola di specializzazione di area

¹ Titolo modificato con il D.R. n. 724 del 31.05.2021

² Premesse modificate con il D.R. n. 980 del 26.07.2021

³ Articolo modificato con il D.R. n. 724 del 31.05.2021

sanitaria-medici.

4. Il Direttore è nominato con Decreto Rettorale.

5. Il Direttore dura in carica tre anni e può essere rieletto.

Art. 3⁴ - Consiglio della Scuola

1. Il Consiglio è composto dai professori di ruolo, dai ricercatori universitari e professori a contratto provenienti dalle strutture del servizio sanitario nazionale appartenenti alla rete formativa, nonché dalla rappresentanza degli specializzandi. Il Consiglio di Scuola detta le linee generali della formazione e individua le strutture, pubbliche o private, da utilizzare, mediante atti convenzionali, per gli aspetti più propriamente professionalizzanti del corso di studi.

2. In particolare, il Consiglio della Scuola determina, preventivamente, in conformità agli ordinamenti e regolamenti didattici le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche dei medici in formazione, ivi compresa la rotazione tra le strutture inserite nella rete formativa, nonché il numero minimo e la tipologia degli interventi pratici che essi devono personalmente eseguire per essere ammessi a sostenere l'esame di profitto annuale.

3. Le Scuole di Specializzazione di cui al DI 402/2017 sono valutate, ai sensi del relativo punto 1 dell'allegato 4, sotto il profilo formativo-scientifico. I relativi Consigli della Scuola al fine di soddisfare l'indicatore di performance di attività formativa (indicatore ANVUR), di norma, terrà conto di affidare gli incarichi didattici annuali ai docenti del SSD specifico attivi dal punto di vista scientifico.

4. I docenti a contratto delle Scuole di Specializzazione di cui al DI 402/2017, devono essere in possesso di almeno una delle mediane dell'ASN previste per la fascia di Professore Associato.

5. Il Consiglio della Scuola ha competenze deliberative, propositive e consultive nelle materie concernenti l'organizzazione e la gestione delle attività formative della Scuola, compresa la proposta di nomina dei docenti e di convenzioni secondo le normative vigenti e si riunisce di norma almeno due volte l'anno. Le convenzioni con Istituzioni pubbliche e private devono essere approvate dagli Organi competenti (Senato e C.d.A. dell'Ateneo).

6. Il Consiglio della Scuola assolve i seguenti compiti:

- elegge, limitatamente ai componenti aventi diritto al voto, il Direttore della Scuola;
- formula gli obiettivi di apprendimento per ogni singolo anno di corso, dandone tempestiva comunicazione agli specializzandi;
- definisce, sulla base dell'abilità e delle competenze acquisite, i livelli di autonomia attribuibili ad ogni singolo specializzando;
- verifica l'efficacia e la completezza della rete formativa ai fini del raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, proponendone agli Organi competenti l'eventuale riduzione o ampliamento;
- definisce la rotazione degli specializzandi all'interno della relativa rete formativa;
- nomina i tutori, affidando loro la responsabilità formativa e di verifica del singolo specializzando;
- pianifica, sentiti i Coordinatori del Tronco Comune, le attività didattico-formative all'inizio di ogni anno accademico e propone le coperture didattiche degli insegnamenti previsti dall'Ordinamento della Scuola;
- promuove modalità di valutazione periodica della qualità organizzativa e formativa della Scuola;
- propone agli Organi accademici competenti (Senato Accademico e CdA) convenzioni con strutture esterne al fine di aggiornare e perfezionare la rete formativa;
- autorizza gli specializzandi a svolgere periodi di formazione, non superiori a diciotto mesi, presso Istituzioni in Italia o all'estero per progetti coerenti con le finalità della Scuola previa stipula di formale accordo tra le istituzioni approvato dagli Organi competenti (Senato Accademico e CdA).
- valuta eventuali domande di trasferimento e nel caso propone l'eventuale nulla osta all'approvazione degli Organi competenti (Senato Accademico e CdA).

7. Il Consiglio della Scuola è convocato dal Direttore. Le sedute ordinarie del Consiglio della Scuola sono indette con almeno 7 giorni di anticipo sulla data di svolgimento; per motivi straordinari ed urgenti possono essere convocate anche con 3 giorni di anticipo. La convocazione deve essere effettuata per

⁴ Articolo modificato con il D.R. n. 724 del 31.05.2021

iscritto, anche tramite il servizio di posta elettronica, fatta comunque salva l'esigenza di informare in altro modo tutti i componenti del Consiglio che non usufruiscano del servizio in questione o che ne facciano specifica richiesta. La convocazione deve indicare il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza nonché l'ordine del giorno. L'eventuale materiale documentario ed esplicativo, relativo agli argomenti all'ordine del giorno, viene messo a disposizione dei componenti del Consiglio. Per la validità delle sedute è richiesto che all'adunanza intervenga almeno la maggioranza dei convocati aventi diritto di voto, detratti gli eventuali assenti che abbiano inviato giustificazione scritta, fino a un limite di un quinto dei componenti. Ai fini della validità delle sedute del Consiglio si computano solo i professori e i ricercatori universitari.

8. Le riunioni del Consiglio della Scuola possono essere convocate anche per via telematica. In questo caso viene trasmessa per posta elettronica, con almeno 3 giorni d'anticipo, ai componenti del Consiglio della Scuola la lettera di convocazione della seduta, indicando giorno, mese ed anno e precisando che la seduta (ordinaria o straordinaria) si terrà con modalità telematica. La lettera di convocazione deve contenere l'ordine del giorno con l'elenco degli argomenti da trattare. Contestualmente o nei tre giorni successivi il Direttore invierà le proposte di deliberazione ed il relativo materiale documentale. Per la validità della seduta telematica occorrerà che la maggioranza dei componenti del Consiglio della Scuola partecipi alla sessione telematica. Ai fini della validità delle sedute del Consiglio si computano solo i professori e i ricercatori universitari. I professori a contratto concorrono ai fini delle deliberazioni adottate dal Consiglio della Scuola in misura pari al 30% dei votanti. Le deliberazioni relative a tematiche specifiche inerenti il profilo professionale e personale dei docenti e quelle legate alla rete formativa della Scuola sono adottate dal Consiglio di Scuola in sedute con partecipazione limitata ai soli professori di prima e seconda fascia e ai ricercatori universitari.

9. La validità delle deliberazioni necessiterà che la maggioranza dei partecipanti esprima, mediante un messaggio di posta elettronica, il proprio voto (favorevole, contrario o astenuto) su ciascun punto all'ordine del giorno. Ciascun componente, qualora lo desideri, potrà far pervenire al Direttore, nel medesimo termine, dichiarazioni da inserire nel verbale della seduta. Il Direttore e il Segretario, nominato dal Direttore tra i Professori di ruolo che prendono parte alla seduta, redigeranno il verbale della seduta in via telematica, contenente i nomi dei partecipanti, degli assenti giustificati e degli assenti, gli argomenti trattati e le deliberazioni assunte, con le eventuali dichiarazioni.

10. Sono, di norma, convocate in presenza le riunioni del Consiglio della Scuola dove all'ordine del giorno sia prevista l'elezione del Direttore, la discussione della programmazione didattica, la rotazione degli specializzandi ed altri temi di significativo rilievo.

Art. 4 - Corpo Docente

Il corpo docente delle Scuole di specializzazione è costituito da Professori di ruolo di I e II fascia, da Ricercatori Universitari e da personale operante in strutture appartenenti alla rete formativa della Scuola, nominato dal Consiglio di Scuola di Medicina e Chirurgia su proposta del Consiglio della Scuola di specializzazione, ai sensi del DM 21 maggio 1998, n. 242 e successive modificazioni.

Il corpo docente deve comprendere almeno due professori di ruolo nel settore scientifico disciplinare di riferimento della tipologia della Scuola. Per le Scuole per le quali non è identificabile un singolo SSD, il corpo docente comprende almeno due professori di ruolo afferenti a uno dei SSD indicati nell'ambito specifico della tipologia della Scuola, fatto salvo quanto previsto dall'art. 6 comma 3 del DM 4.02.2015, n. 68. Inoltre il corpo docente di ciascuna Scuola è determinato ai sensi dell'art. 43 del Dlgs n. 368/99.

Art. 5⁵ - Scuole con accordi di collaborazione interuniversitaria

1. Le Scuole di Specializzazione possono essere istituite ed attivate, al fine di promuovere ed assicurare la più ampia organizzazione strutturale ed un alto livello formativo, anche attraverso collaborazioni con Dipartimenti di altri Atenei.

2. Le Scuole con accordi di collaborazione interuniversitaria hanno Sede Amministrativa, presso l'Ateneo individuato dagli Atenei firmatari dell'accordo di collaborazione. Tale sede è l'Università assegnataria dei contratti, sia ministeriali che aggiuntivi, ivi compresi quelli privati.

⁵ Articolo modificato con il D.R. n. 724 del 31.05.2021

3. La “Sede Amministrativa” della Scuola interuniversitaria provvede a tutte le incombenze organizzativo- amministrative.
4. Le Università di “Rete” sono gli ulteriori Atenei firmatari dell’accordo.

TITOLO II - AMMISSIONE, TASSE, FREQUENZA, DIRITTI DEGLI SPECIALIZZANDI, TRASFERIMENTO E RINUNCIA

Art. 6 - Ammissione

L’ammissione dei medici alle Scuole di specializzazione avviene in conformità alla normativa nazionale vigente recepita nel bando di ammissione al primo anno predisposto annualmente. Il numero dei posti messi a concorso con finanziamento ministeriale è determinato dalla programmazione nazionale ed è stabilito di concerto tra il Ministero della Salute e il Ministero dell’Università e della Ricerca e dalla successiva ripartizione dei posti tra le singole Scuole. L’Università può integrare i fondi ministeriali con finanziamenti sufficienti alla corresponsione degli importi previsti per i contratti di formazione specialistica per l’intera durata del corso, da iscrivere in bilancio, provenienti da donazioni e/o convenzioni con enti pubblici o privati, associazioni, fondazioni. Dette integrazioni debbono comunque avvenire nell’ambito del numero complessivo degli iscrivibili, determinato, per ciascuna Scuola, in sede di definizione della rete formativa e previa approvazione da parte del Ministero dell’Università e della Ricerca.

I contratti sono in ogni caso assegnati in base alla graduatoria nazionale elaborata dal MIUR per ciascuna tipologia di Scuola.

Art.7 - Riserva di posti per personale medico di ruolo del Servizio Sanitario Nazionale

Il personale medico di ruolo in servizio in strutture sanitarie diverse da quelle inserite nella rete formativa è ammesso alla Scuola secondo quanto stabilito dall’art. 35, comma 4, del D. Lgs. n. 368/1999 e dal bando annuale di ammissione alle Scuole di specializzazione. Qualora ammessi, i beneficiari delle categorie riservatane dovranno necessariamente svolgere l’attività formativa presso l’Università, durante l’orario ordinario di servizio, con il consenso della struttura di appartenenza, considerato che fruiscono di una riserva pubblica preordinata ad agevolare determinate categorie nell’acquisizione di un titolo professionalizzante nell’interesse primario dell’Amministrazione di appartenenza.

Per il conseguimento del titolo di specialista il suddetto medico in formazione specialistica deve aver comunque svolto un’attività formativa corrispondente a quella prescritta dagli ordinamenti didattici, dal presente regolamento e dalla normativa vigente, per i medici in formazione specialistica ammessi sui posti con contratto.

Art. 8 - Tasse

Gli iscritti alle Scuole di specializzazione sono tenuti al pagamento di tasse e contributi secondo gli importi e le modalità previsti annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

In caso di mancato rinnovo dell’iscrizione viene sospesa l’erogazione del trattamento economico previsto dal contratto.

Gli iscritti alle Scuole di specializzazione non in regola con il pagamento delle tasse e contributi non possono effettuare alcun atto di carriera scolastica né ottenere certificazioni.

In caso di sospensione degli studi si applicano le seguenti regole di contribuzione:

- se la sospensione è della durata di un anno e avviene totalmente su un anno accademico non è dovuta alcuna tassa;
- se la sospensione è della durata di un anno e avviene su due anni accademici non è dovuto il pagamento della seconda rata dell’anno accademico di inizio sospensione, qualora fosse stata già versata per scadenza di termini la stessa verrà conguagliata con quanto dovuto per l’anno accademico successivo;
- la sospensione di durata inferiore ad un anno non esonera dal pagamento delle tasse previste per

l'intero anno accademico.

Art. 9 - Frequenza

L'impegno orario richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale medico del SSN a tempo pieno, comprensivo delle attività assistenziali e della didattica frontale. Il medico in formazione specialistica deve svolgere un programma settimanale che si articola secondo quanto stabilito dal Consiglio di Scuola, coerentemente con l'organizzazione delle strutture presso cui si svolgono le attività di tirocinio.

Nello svolgimento di tutte le attività di tirocinio, il medico in formazione è tenuto ad esibire un tesserino identificativo, analogamente al personale strutturato.

Art. 10 - Modalità di rilevazione delle presenze

Sono previsti idonei sistemi di controllo dell'orario, che possono prevedere anche sistemi automatizzati di rilevazione delle presenze. Il Direttore della Scuola acquisisce dalla struttura dove il medico in formazione svolge attività professionalizzante gli accertamenti di frequenza.

Art. 11 - Assenze per malattia

Le assenze per malattia e gravidanza determinano la sospensione della formazione quando siano di durata superiore ai quaranta giorni lavorativi consecutivi.

In caso di malattia, indipendentemente dalla sua durata, il medico in formazione specialistica è tenuto ad avvisare immediatamente l'Amministrazione Universitaria, la Direzione della Scuola e a presentare alla Direzione stessa, entro il giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio l'assenza, certificazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica o da medico convenzionato con il SSN. Il certificato potrà essere inviato tramite telefax o consegnato da altra persona a ciò delegata. I giorni di assenza per malattia debbono comunque essere recuperati secondo le modalità definite dal Consiglio della Scuola solo se sommati superano 40 giorni. Al fine del computo del periodo di comporta (un anno) sono considerati anche i periodi di malattia che non hanno, per loro durata, comportato la sospensione della formazione specialistica, compresi i giorni non lavorativi.

Art. 12 - Assenze legate alla tutela della gravidanza e della maternità

La dottoressa, medico in formazione specialistica, è tenuta a comunicare immediatamente il suo stato di gravidanza all'Amministrazione universitaria, alla Direzione della Scuola e alla struttura nella quale svolge la formazione, affinché possano essere adottate le misure di sicurezza e protezione necessarie per la tutela della salute del nascituro e della madre, a norma delle leggi vigenti.

Come per la malattia, eventuali assenze di durata inferiore ai quaranta giorni lavorativi consecutivi, dovute allo stato di gravidanza, che dovessero verificarsi nei primi sette mesi non determinano sospensione della formazione.

La dottoressa è tenuta a sospendere la formazione per cinque mesi a partire dall'inizio dell'ottavo mese di gravidanza, salvo quanto disposto dalle norme in materia di radioprotezione e da altre specifiche norme in materia.

La richiesta di sospensione deve essere presentata all'Ufficio competente dell'amministrazione centrale dell'Università, entro il quindicesimo giorno precedente alla data di inizio della sospensione stessa, unitamente al certificato del ginecologo attestante lo stato di gravidanza e la data presunta del parto.

La dottoressa ha la facoltà di proseguire la formazione per tutto l'ottavo mese di gravidanza, presentando all'inizio dell'ottavo mese apposita richiesta all'ufficio dell'amministrazione centrale dell'Università. Qualora l'istanza non venga presentata entro i termini previsti non potrà essere applicato l'istituto di flessibilità. Alla richiesta dovranno essere allegate le certificazioni previste dalla legge, attestanti che tale opzione non arreca pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. In tal caso la sospensione avrà inizio un mese prima della data presunta del parto e avrà durata di almeno cinque mesi.

Decorsi i cinque mesi di congedo per maternità, la dottoressa ha la facoltà di usufruire del congedo parentale consentito dal D. Lgs, n. 151/2001, prolungando il periodo della sospensione della

formazione, previa comunicazione alla Direzione della Scuola e all'ufficio dell'amministrazione centrale dell'Università, con l'indicazione della data di ripresa della formazione.

Su istanza è possibile richiedere una riduzione facoltativa dell'impegno orario richiesto per la formazione specialistica a causa di allattamento, a decorrere dal terzo mese fino al compimento di un anno del bambino, per un massimo di un terzo dell'orario giornaliero, e per un periodo non superiore a nove mesi. Fatto salvo che la sospensione retribuita è riferita ad un periodo complessivo massimo di un anno, per il suddetto periodo verrà corrisposto il compenso completo. Le giornate di recupero dei permessi di allattamento non saranno retribuite.

Art. 13 - Assenze giustificate

Il medico in formazione specialistica ha diritto a trenta giorni complessivi di assenza per motivi personali, preventivamente autorizzati, nell'anno di pertinenza del contratto di formazione specialistica, e che non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi formativi. L'autorizzazione va richiesta alla Direzione della Scuola almeno sette giorni prima, servendosi dell'apposita modulistica.

La partecipazione a convegni, congressi, corsi, seminari deve essere autorizzata dalla Direzione della Scuola che garantisce la loro inerenza all'iter formativo del medico in formazione. I periodi per tali attività non vanno computati nel periodo di trenta giorni di assenza giustificata di cui il medico in formazione può usufruire.

Art. 14 - Assenze ingiustificate

Le prolungate assenze ingiustificate comportano la risoluzione del contratto. Viene definita prolungata assenza ingiustificata l'assenza non preventivamente autorizzata che superi i quindici giorni complessivi annui.

Art. 15 - Recupero dei periodi di sospensione

I debiti formativi dovuti ai periodi di sospensione saranno recuperati al termine dell'anno di corso a cui è iscritto il medico in formazione specialistica. Il recupero delle sospensioni è comunque formazione a tutti gli effetti e dà diritto al pagamento completo del compenso previsto per il contratto di formazione (quota fissa più quota variabile), limitatamente a un periodo di tempo complessivo massimo di un anno oltre quelli previsti dalla durata legale del corso. L'ammissione all'anno di corso successivo, o all'esame di diploma, se il medico in formazione specialistica è iscritto all'ultimo anno, non sarà possibile fino a quando non sia stato interamente recuperato il periodo (in termini di tempo, non di ore) di sospensione. Gli esami, siano essi di profitto che di diploma, devono essere sempre effettuati secondo quanto indicato dagli Artt. 27 e 28.

Durante il recupero dei periodi di sospensione l'assenza giustificata è un'evenienza e non un diritto.

Art. 16 - Mensa

I medici in formazione specialistica accedono al servizio mensa secondo le vigenti disposizioni per il Diritto allo studio.

Art. 17 - Idoneità alla mansione specifica

Il medico in formazione specialistica, dopo l'immatricolazione, dovrà sottoporsi ad accertamenti sanitari, secondo i protocolli definiti dai Medici Competenti e/o dal Medico Autorizzato dell'Ateneo, presso le Unità Operative dell'Azienda Ospedaliera "Mater Domini", nonché a visita medica preventiva, al fine di ottenere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. Il medico in formazione specialistica, esposto a radiazioni ionizzanti, dovrà essere, preventivamente, classificato dall'Esperto Qualificato dell'Ateneo, a seguito di trasmissione al medesimo degli appositi moduli di classificazione predisposti a cura del Direttore della Scuola. Il giudizio di idoneità sarà trasmesso dagli Uffici Competenti dell'Ateneo al Medico in formazione specialistica, nonché alla Direzione della Scuola non appena concluso il sopra indicato procedimento. L'onere di tali accertamenti è a carico dell'Ateneo. Il Medico in formazione specialistica, esposto a radiazioni ionizzanti, potrà essere ammesso ad effettuare tali attività previa dotazione dei mezzi di sorveglianza dosimetrica individuale. Il Medico in formazione

specialistica, inoltre, dovrà sottoporsi a visita medica periodica secondo i protocolli definiti dai Medici Competenti e/o dal Medico Autorizzato dell'Ateneo, nonché a visita medica di fine rapporto. Eventuali altre strutture ospitanti possono, a norma di legge, prevedere l'emissione di un ulteriore giudizio che dovrà essere trasmesso agli Uffici Competenti dell'Ateneo.

Art. 18⁶- Trasferimento

Il trasferimento è possibile solo tra Scuole della stessa tipologia.

Per trasferirsi presso una Scuola di altro Ateneo è necessario presentare apposita istanza all'Ufficio Protocollo secondo le scadenze stabilite annualmente dal Senato Accademico per ogni coorte.

L'Ufficio Protocollo provvederà tempestivamente a trasmettere la predetta istanza all'Ufficio Scuole di Specializzazione dell'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro per il seguito di competenza.

L'accettazione dell'istanza è subordinata all'acquisizione dei seguenti documenti:

- a) nulla osta da parte della Scuola di appartenenza,
- b) nulla osta da parte del Consiglio della Scuola di destinazione,
- c) nulla osta della Segreteria amministrativa dell' Ateneo di destinazione.
- d) parere positivo del Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro vincolato alle seguenti disposizioni:

Non è concesso il trasferimento ai medici in formazione specialistica nel primo, secondo ed ultimo anno di corso.

Il numero massimo di trasferimenti non potrà essere in nessun caso superiore al 10% degli iscritti alla Scuola di partenza ogni 5 anni; nel caso in cui il 10% del numero di iscritti alla Scuola sia inferiore a 1, la trasferibilità ad altra Scuola sarà comunque pari a un iscritto ogni 5 anni.

Non verranno concessi nello stesso anno più di tre trasferimenti complessivi dalla Scuola di Medicina e Chirurgia di Catanzaro, e non più di uno per ciascuna Scuola. Nel caso pervenissero richieste di trasferimento da più di tre Scuole, la priorità sarà stabilita sulla base della data di presentazione della domanda e dalle motivazioni addotte dal candidato.

Per trasferirsi presso una Scuola di specializzazione dell'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro è necessario presentare apposita istanza all'Ufficio Protocollo secondo le scadenze stabilite annualmente dal Senato Accademico per ogni coorte, corredato del parere positivo del Consiglio della Scuola cui il medico risulta iscritto.

L'Ufficio Protocollo provvederà tempestivamente a trasmettere la predetta istanza all'Ufficio Scuole di Specializzazione dell'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro per il seguito di competenza.

La possibilità del trasferimento è subordinata alla verifica del fatto che il numero degli iscrivibili previsto non sia già saturato e all'ottenimento del nulla osta da parte della scuola di destinazione. I trasferimenti possono avvenire solo previa ammissione all'anno successivo e pertanto non sono ammessi trasferimenti in corso d'anno.

Il nulla osta relativo ai trasferimenti in uscita di medici in formazione con contratto di formazione a finanziamento non ministeriale può essere rilasciato sentito il parere dell'ente finanziatore.

Art. 19 - Rinuncia e decadenza

Il medico in formazione specialistica che intenda rinunciare alla formazione è tenuto a darne immediata comunicazione scritta all'Ufficio scuole di specializzazione e alla Direzione della Scuola, indicando la data di cessazione dell'attività. Chi rinuncia all'iscrizione ad una Scuola di specializzazione può iscriversi ad un'altra Scuola senza dover restituire le rate di trattamento economico precedentemente percepite.

Oltre alla rinuncia sono causa di risoluzione anticipata del contratto e di decadenza dallo status di iscritto alla Scuola di specializzazione:

- a) la violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità;
- b) le prolungate assenze ingiustificate ai programmi di formazione o il superamento del periodo di

⁶ Articolo modificato ed integrato con il D.R. n. 444 del 25.03.2020

comporto in caso di malattia;

c) il mancato superamento delle prove stabilite per il corso di studi di ogni singola Scuola di specializzazione.

La Direzione della Scuola è tenuta a dare tempestiva comunicazione all'Ufficio scuole di Specializzazione del verificarsi di eventi che comportino la risoluzione del contratto.

Art. 20⁷ - Fondo di funzionamento della Scuola

Alle Scuole di Specializzazione viene assegnato ogni anno il seguente fondo di funzionamento:

- da 2500 a 3500 euro per Scuole di Specializzazione fino a 20 iscritti complessivi
- da 4000 a 6.000 euro per Scuole di Specializzazione da 21 a 50 iscritti complessivi
- da 8.000 a 10.000 euro per Scuole di Specializzazione da 51 iscritti a 80 iscritti complessivi
- da 11.000 a 14.000 euro per Scuole di Specializzazione con più di 80 iscritti complessivi.

Su tale fondo sono ammissibili le seguenti tipologie di spese:

- rimborso delle spese di viaggio per raggiungere il luogo di missione compresi eventuali mezzi di collegamento;
- rimborso di quote di iscrizione a congressi, convegni, corsi comunque necessari per lo svolgimento dell'attività.
- Spese necessarie alla gestione della Scuola;
- Spese necessarie allo svolgimento dell'attività formativa

La gestione del fondo è di competenza del Dipartimento cui afferisce la Scuola e non è soggetto a rendicontazioni ad altri uffici.

È istituito altresì presso ogni Dipartimento di area medica un fondo comune pari a 5000 euro per iniziative comune ad almeno tre scuole di specializzazione che afferiscono al medesimo dipartimento.

I fondi delle singole Scuole non utilizzati nei 24 mesi successivi all'attribuzione confluiscono nel fondo comune.

TITOLO III – FORMAZIONE

Art. 21⁸ - Formazione nella rete formativa

1. Per rete formativa si intende l'insieme di tutte le strutture coinvolte nel percorso formativo pianificato dalla Scuola.

In base alla loro tipologia funzionale, ed in funzione di quanto previsto dal DI n. 402/2017, si distinguono:

- strutture di sede: di norma strutture della tipologia della Scuola di Specializzazione a direzione universitaria;
- strutture collegate: di norma strutture di supporto della stessa specialità della struttura di sede convenzionate al fine di raggiungere o completare l'attività assistenziale richiesta per la formazione degli specializzandi, che possono essere sia a direzione universitaria che extra universitaria, sia nella stessa Azienda ospedaliera che non;
- strutture complementari: di norma strutture di supporto di specialità diversa da quella della struttura di sede (servizi, attività, laboratori o altro che possono non essere presenti nella struttura di sede o nelle strutture collegate o nelle Aziende Ospedaliere che ospitano le suddette strutture).

Il numero e la tipologia delle varie strutture sono strettamente funzionali agli obiettivi che la Scuola di Specializzazione si propone.

2. Il medico in formazione specialistica svolge la propria attività formativa secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base di un piano formativo stabilito dal Consiglio della Scuola.

3. Ai fini di una completa e armonica formazione professionale, il medico in formazione specialistica è tenuto a partecipare alle attività didattiche previste ed a frequentare le diverse strutture, servizi, settori, attività in cui è articolata la singola Scuola

4. Il periodo di frequenza del medico in formazione specialistica nelle Unità Operative convenzionate

⁷ Articolo modificato con il D.R. n. 724 del 31.05.2021

⁸ Articolo modificato con il D.R. n. 724 del 31.05.2021

viene definito dal Consiglio della Scuola nel rispetto di una corretta ed equilibrata rotazione dello specializzando atta a favorire una completa formazione dello stesso.

5. Il Consiglio della Scuola definisce annualmente il programma di formazione di ogni medico in formazione specialistica, le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche, compresa la rotazione nelle strutture della rete formativa e il numero e la tipologia delle attività professionalizzanti obbligatorie che essi devono avere personalmente eseguito.

6. Al Responsabile di ogni Struttura presso la quale il medico in formazione specialistica svolge la propria attività, compete, come definita dal Consiglio della Scuola, l'organizzazione della suddetta attività ed il controllo del suo corretto svolgimento. La definizione delle attività e la verifica dell'adeguatezza del singolo allievo allo svolgimento delle prestazioni consentite deve essere definita dal tutore, in accordo con il Responsabile della UO e d'intesa con la Direzione della Scuola.

Art. 22⁹ - Formazione fuori rete formativa

Sulla base delle norme vigenti in materia, degli indirizzi espressi dal MUR in merito alla frequenza da parte degli specializzandi di strutture non inserite nella rete formativa, in Italia ed all'estero, l'attività formativa degli specializzandi può essere svolta nell'ambito dei rapporti di collaborazione didattico-scientifica integrata fra Università italiane e straniere (D.Lgs. n. 368/99) ed in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione, anche all'estero (D.P.R. n. 162/82), per un periodo complessivo massimo di 18 mesi nell'intero corso di studi.

È necessario che la formazione specialistica, se svolta al di fuori della rete formativa, sia realizzata, previa delibera favorevole del Consiglio di Scuola di specializzazione, nel contesto di una collaborazione fra Enti formalizzata tramite appositi accordi, ovvero mediante scambio di lettere con Enti esteri, che disciplinino, in particolare, gli aspetti organizzativi e assicurativi.

In particolare, con riferimento all'attività formativa professionalizzante (ed ai tirocini) da svolgere presso strutture sanitarie italiane (non incluse nella rete formativa della Scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica) devono essere approvate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali così come previsto dalle vigenti norme. Tali strutture devono essere necessariamente pubbliche o private accreditate e contrattualizzate con il Servizio sanitario nazionale. Se la struttura in questione risulta già facente parte della rete formativa di una Scuola di specializzazione di altro Ateneo, il rapporto convenzionale da predisporre sarà di tipo individuale ed in deroga nonché subordinato anche alla verifica della mancata saturazione del potenziale formativo della struttura sanitaria in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell'Ateneo già convenzionato che frequentano tale struttura.

Ai sensi dell'art. 41 comma 3 D.lgs n. 368/1999 l'azienda sanitaria presso la quale il medico in formazione specialistica svolge l'attività formativa provvede, con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

Tenuto conto di quanto previsto nell'allegato 1 del D.I. 402 del 2017, l'Accordo relativo all'attività extra rete formativa può disciplinare le coperture assicurative ponendole a carico del medico in formazione specialistica laddove necessario, per il periodo di formazione extra rete formativa.

Pertanto, ai sensi del predetto D.I. 402 del 2017, laddove la struttura ricevente per prassi o per normativa vigente nel Paese estero o della Regione italiana ospitante, non sia disponibile a farsi garante della copertura assicurativa, lo specializzando provvede, a propria cura e spese, ad idonea copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale durante l'attività svolta quale medico in formazione specialistica nelle strutture dell'Ente ospitante, alle stesse condizioni previste dal predetto Ente per il proprio personale.

Ai medici in formazione specialistica che svolgono presso una sede estera un periodo di formazione di almeno un semestre (180 giorni), l'Ateneo assicurerà un contributo forfettario secondo quanto stabilito

⁹ Articolo modificato con il D.R. n. 724 del 31.05.2021

dal Consiglio di Amministrazione.

Ai fini del riconoscimento del predetto contributo forfettario è necessario che la richiesta del medico in formazione specialistica, corredata dal parere del Consiglio della Scuola di Specializzazione e formale accettazione della sede ospitante, provenga all'Amministrazione centrale con congruo anticipo (e comunque con un preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla data prevista per la partenza).

Art. 23 - Formazione e attività didattica frontale

Il Consiglio della Scuola determina il piano degli studi nel rispetto degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree, degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientifico- disciplinari riportati per ogni singola specializzazione.

La frequenza della Scuola è obbligatoria per tutti gli iscritti. Il medico in formazione specialistica deve frequentare le lezioni, i seminari e ogni altra tipologia di attività didattica che il Consiglio della Scuola ritenga necessario per la completa e armonica formazione del singolo medico in formazione.

Art. 24 - Formazione e attività assistenziale

L'attività di tirocinio del medico in formazione specialistica si configura per tutta la durata del corso come attività formativa e non sostitutiva di quella del personale di ruolo, ospedaliero o universitario, e deve essere comprensiva della globalità delle attività svolte dal personale strutturato. Ogni attività formativa e assistenziale dei medici in formazione specialistica si svolge sotto la guida di *tutor*, designati annualmente dal Consiglio della Scuola.

Nello svolgimento delle attività assistenziali al medico in formazione specialistica sono attribuiti livelli crescenti di responsabilità e autonomia, legati alla maturazione professionale e vincolate alle direttive ricevute dal *tutor*, di intesa con la direzione sanitaria e con i dirigenti responsabili delle strutture delle aziende sanitarie presso cui si svolge la formazione.

Di fatto, l'attribuzione dei livelli di autonomia e responsabilità deve avvenire in maniera nominale per ogni singolo medico in formazione specialistica e non è necessariamente legata ai passaggi di anno.

Art. 25 - Attività di tutoraggio

Il *tutor* è di norma un medico specialista, della disciplina oggetto della specializzazione, che opera in qualità di dirigente medico nelle varie unità operative assistenziali dove ruotano gli specializzandi, al quale è affidata la responsabilità finale della cura dei pazienti.

Il ruolo di *tutor* viene affidato annualmente dal Consiglio della Scuola e implica la conoscenza da parte del *tutor* del funzionamento globale della stessa.

I *tutor* sono designati sulla base di requisiti di elevata qualificazione scientifica, di adeguato curriculum professionale, di documentata capacità didattico-formativa.

A ciascun medico in formazione viene assegnato un *tutor*. In caso di rotazione, al medico in formazione viene assegnato un *tutor* per ciascun periodo di rotazione. Il numero di medici in formazione specialistica per *tutor* non può essere superiore a tre e varia secondo le caratteristiche delle diverse specializzazioni.

Sono compiti principali del *tutor*.

-essere di riferimento allo specializzando per tutte le attività cliniche e gli atti medici, svolgendo attività di supervisione in relazione ai livelli di autonomia attribuiti;

-concorrere al processo di valutazione dello specializzando.

E' prevista la periodica proposizione di incontri formativi ed organizzativi con i *tutor* al fine di armonizzarne le attività di tutorato e le modalità di articolazione delle stesse.

Art. 26 - Libretto di formazione specialistica

Il monitoraggio interno e la documentazione delle attività formative, con particolare riguardo alle attività professionalizzanti, è documentato, come previsto dall'art.38, comma 2 del D. Lgs n. 368/99, dal libretto-diario annuale delle attività formative nel quale vengono annotate, e certificate, le attività svolte dallo specializzando con un giudizio sulle capacità e le attitudini espresso dal docente-tutore preposto alle singole attività.

Le attività e gli interventi sono controfirmati dal medico in formazione specialistica, dal *tutor* e dal responsabile dell'unità operativa presso cui il medico in formazione svolge la sua attività. Il libretto va redatto anche da parte dei medici in formazione specialistica di ruolo presso strutture del SSN, ed è controfirmato dal loro diretto superiore.

Il Direttore della Scuola, periodicamente e comunque al termine di ogni anno di corso, verifica la compilazione del libretto e attesta la corrispondenza delle attività svolte con quelle previste dal piano individuale di formazione definito all'inizio dell'anno accademico.

Detta verifica è condizione essenziale per l'ammissione all'esame di profitto annuale.

Il libretto di formazione specialistica costituisce documento ufficiale della carriera del medico in formazione. Al termine di ciascun anno di corso i libretti di formazione specialistica debbono essere consegnati presso l'ufficio scuole di specializzazione. Detta consegna è condizione necessaria per la firma del contratto di formazione specialistica dell'anno successivo. Il libretto può essere redatto su supporti informatizzati.

TITOLO IV - VALUTAZIONE

Art. 27 - Valutazione in itinere e passaggio all' anno successivo

La Scuola di Specializzazione deve mettere in atto un sistema di valutazione, in cui periodicamente (almeno una volta all'anno) e in maniera documentata, il medico in formazione venga valutato sulle conoscenze e sulle competenze acquisite e, più specificamente, sui livelli di autonomia raggiunti.

L'esame di profitto annuale tiene conto dei risultati delle eventuali prove in itinere, nonché dei giudizi dei docenti-tutori.

Per sostenere l'esame di profitto il medico in formazione deve essere in regola con l'iscrizione e le attestazioni di frequenza. Gli esami di profitto si svolgono di norma entro gli ultimi quindici giorni prima della scadenza del contratto e dovranno svolgersi con modalità conformi alle disposizioni nazionali, ove promulgate.

In caso di assenza all'esame di profitto il medico in formazione specialistica si considera giustificato nelle seguenti ipotesi:

- a) malattia;
- b) caso fortuito o forza maggiore.

In tali casi, il candidato interessato verrà ammesso alla sessione successiva previa presentazione di idonea documentazione, che verrà valutata dal Consiglio della Scuola. In caso di assenza ingiustificata il candidato decade dal diritto di sostenere l'esame.

Ai sensi dell'art. 37 comma 5 del D. lgs. n. 368/99 il mancato superamento dell'esame di profitto annuale comporta la risoluzione anticipata del contratto, salvo periodi di sospensione da recuperare, senza possibilità di ripetizione dell'anno di corso.

Appelli straordinari possono essere deliberati da ciascuna Scuola a beneficio degli iscritti che debbano recuperare periodi di frequenza a seguito di sospensione.

Detti appelli straordinari si terranno entro gli ultimi quindici giorni prima della scadenza del recupero del periodo di sospensione.

La Commissione per gli esami di profitto è nominata dal Direttore del Consiglio di Scuola di specializzazione, in accordo a quanto previsto all'art. 22 comma 8 del Regolamento Didattico di Ateneo ed ha validità annuale.

Art. 28 - Esame di diploma

Il medico in formazione specialistica, dopo il completamento e superamento dell'ultimo anno di corso, deve sostenere la prova finale nella prima o seconda sessione ordinaria prevista a partire dalla data di scadenza del contratto.

La Scuola garantisce almeno due sessioni straordinarie di esame finale per coloro che devono recuperare debiti formativi dovuti a sospensioni dell'attività formativa.

La prova finale consiste nella discussione della tesi di specializzazione e tiene conto dei risultati delle

valutazioni periodiche, nonché dei giudizi dei docenti-tutori.

La discussione della tesi deve avvenire a partire dal giorno successivo a quello della scadenza del contratto, ovvero dalla data di scadenza del corso legale degli studi per i non titolari di contratto, e concludersi entro le due settimane seguenti.

In caso di assenza all'esame finale il medico in formazione specialistica si considera giustificato nelle seguenti ipotesi:

- a) malattia;
- b) caso fortuito o forza maggiore.

In tali casi, il candidato interessato verrà ammesso ad una successiva seduta previa presentazione di idonea documentazione, che verrà valutata dal Consiglio della Scuola. In caso di assenza ingiustificata il candidato decade dal diritto di sostenere l'esame finale.

In caso di mancato completamento del lavoro di tesi entro i termini stabiliti annualmente per il deposito della tesi, in caso di esito negativo della discussione, o in caso di assenza alla stessa giustificata ai sensi del precedente comma, il medico in formazione specialistica deve sostenere con esito positivo l'esame finale entro i 4 mesi successivi alla scadenza della validità del suo contratto o successivi alla scadenza del corso legale degli studi per i non titolari di contratti.

In caso contrario decade dal diritto di sostenere l'esame finale. In caso di esito negativo alla prova finale, il medico in formazione specialistica può ripetere la prova una sola volta e nella sessione immediatamente successiva. La tesi può essere redatta in lingua straniera (inglese) previa autorizzazione da parte del Consiglio della Scuola. Relatore delle tesi di diploma di specializzazione possono essere tutti i docenti titolari di insegnamento, che facciano parte del Consiglio della Scuola. Le commissioni sono nominate dal Rettore su proposta del Direttore della Scuola di specializzazione e sono composte da sette membri e comunque da non meno di cinque docenti facenti parte dei Consigli delle Scuole, di cui la maggioranza deve essere rappresentata da professori di ruolo afferenti ai Corsi di Laurea della Scuola di Medicina e Chirurgia. Possono altresì far parte della Commissione, in soprannumero e limitatamente alla discussione degli elaborati di cui sono correlatori, anche docenti ed esperti esterni. Il presidente della commissione è il Direttore della Scuola. Ai fini del superamento dell'esame per il diploma di specializzazione è necessario conseguire il punteggio minimo di 42 punti. Il punteggio massimo è di 70 punti, ai quali può essere aggiunta la lode, subordinatamente a risultati di particolare eccellenza raggiunti in rapporto con il livello del titolo e in seguito a valutazione unanime della commissione. Il medico in formazione specialistica può ritirarsi dall'esame finale fino al momento di essere congedato dal presidente della Commissione per dare corso alla decisione di voto, che avviene senza la presenza dello studente o di estranei. Lo svolgimento dell'esame finale di specializzazione è pubblico e pubblico è l'atto della proclamazione del risultato finale.

Art. 29 - Valutazione della qualità della didattica e del percorso di addestramento professionalizzante

La Scuola deve prevedere forme di valutazione annuale delle attività formative (didattica frontale, attività di tirocinio nei diversi reparti, attività della Direzione, ecc..) da parte del medico in formazione, secondo modalità stabilite dal Consiglio della Scuola.

TITOLO V - ALTRE ATTIVITÀ

Art. 30 - Attività di sostituzione dei medici di medicina generale

L'attività di sostituzione dei medici di medicina generale, di guardia medica notturna e festiva e di guardia medica turistica, prevista dall'art. 19 comma 11 della L. 28 dicembre 2001, n. 448, può essere svolta esclusivamente al di fuori dell'orario di servizio e non deve interferire con le attività di tirocinio previste dalle singole scuole. Di tale eventuale attività deve essere data preventiva comunicazione al Consiglio della Scuola.

Art. 31 - Attività intramoenia

Le attività in libera professione intramoenia sono svolte secondo le modalità indicate dalle leggi statali e regionali e dallo specifico regolamento dell'azienda sanitaria dove lo specializzando effettua l'attività.

Art. 32 - Incompatibilità

Per tutta la durata della formazione specialistica al medico in formazione è fatto divieto di svolgere attività libero professionale all'esterno delle strutture assistenziali in cui effettua la formazione, e accedere a rapporti convenzionali o precari con il Servizio sanitario nazionale o con enti e istituzioni pubbliche e private.

L'iscrizione a una scuola di specializzazione dell'Università è incompatibile con la contemporanea iscrizione a Corsi di laurea, Corsi di specializzazione, Corsi di perfezionamento e Master in Italia o all'estero.

E' consentita la frequenza congiunta del corso di dottorato e di un corso di specializzazione medica nel rispetto dei criteri di cui al DM 45/2013.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Art. 33

- Norme transitorie

Ai medici in formazione specialistica già iscritti alle Scuole negli anni precedenti l'a.a. 2008-2009 è assicurata la conclusione del corso di specializzazione e il rilascio del relativo titolo secondo gli ordinamenti vigenti all'atto dell'immatricolazione. Agli stessi medici in formazione specialistica si applicano, per quanto compatibili, le norme del presente regolamento.

Art. 34 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente regolamento si applica quanto previsto dal Regolamento Didattico d'ateneo, e dalla normativa nazionale vigente in materia.